



Sede nazionale
Via Nomentana, 54
00161- Roma

e.mail: mga.sindacatonazionaleforense@gmail.com
Tel.cell.: 327.6992552

Onorevole Presidente Perantoni,

Onorevoli Deputati e Deputate,

Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo degli avvocati che esercitano la professione forense in regime di subordinazione di fatto rispetto agli avvocati titolari degli studi in cui operano è diffusissimo.

Si tratta dell'occultamento di veri e propri rapporti di lavoro subordinato realizzato con l'uso strumentale della partita iva e mediante la simulazione di rapporti di consulenza o di collaborazione. In molti di questi casi il rapporto di lavoro si sviluppa in mancanza di qualsiasi formalizzazione; spesso il compenso per questi lavoratori è costituito dalla corresponsione "in nero" di poche centinaia di euro al mese; in alcuni casi la retribuzione addirittura manca, sostituita dalla promessa (non sempre rispettata) di partecipazione percentuale agli utili o addirittura soltanto dalla promessa di *visibilità* che la presenza in processi rilevanti potrebbe garantire al lavoratore.

Per assurdo questa dinamica di sfruttamento è stata consentita e addirittura alimentata dalla stessa legge professionale, la L. n. 247/12, che, prevedendo all' art. 18, c. 1, lett. d) l'incompatibilità dell'esercizio della professione "con qualsiasi attività di lavoro subordinato", ha di fatto impedito la possibilità di contrattualizzare questi rapporti di lavoro, fornendo un alibi alla parte datoriale per mantenere i colleghi in condizioni di dipendenza esistenziale ed economica pressoché totale, e nell'impossibilità persino di rivendicare davanti ad un giudice i diritti e le garanzie che la Costituzione assicura a tutti i lavoratori.

Si tratta di una realtà amara e indegna, ben nota alle istituzioni forensi e a tutta la categoria professionale, e che riguarda moltissimi lavoratori; i quali da un lato vivono condizioni lavorative spesso peggiori di quelle riservate a un normale impiegato, e dall'altro hanno gli stessi oneri fiscali e previdenziali del loro datore di lavoro.

Questi avvocati precari e di fatto dipendenti rappresentano una distorsione del sistema unico in Italia: essi, pur vivendo le condizioni tipiche del lavoro subordinato, nel contempo non fruiscono né delle garanzie né delle tutele previste per i lavoratori dipendenti, né i vantaggi e le libertà tipicamente riconducibili alla libera professione. Va infatti sottolineato che la categoria della incompatibilità con la subordinazione è prevista solo per gli avvocati: nulla di simile o anche solo di paragonabile è previsto per gli altri professionisti, che possono essere assunti come dipendenti da altro professionista esercente la medesima attività lavorativa.

Alcuni definiscono questi lavoratori come "avvocati monomandatari" o "in monocommittenza": si tratta, invece, di avvocati subordinati di fatto e precari, proprio perché sono alla assoluta mercé dei titolari degli studi legali, i quali possono decidere di ridurre arbitrariamente i compensi, di corrisponderli saltuariamente o di non corrisponderli affatto, oppure di far cessare il rapporto senza preavviso e per qualsiasi motivo (quindi senza giusta causa): certi, grazie ad una legge di copertura – l'art. 18 comma 1 della Legge Professionale forense che non si esita a definire ipocrita (perché

copre situazioni esistenti, diffuse e note a tutti e tutte, e le sottrae indebitamente alla giurisdizione del lavoro).

Il numero di questi lavoratori avvocati di fatto in regime di subordinazione è notevole. Un dato sufficientemente attendibile circa la diffusione della dipendenza di fatto di avvocato da altro avvocato, infatti, è emerso solo da un'indagine compiuta qualche anno fa da Cassa Forense, pubblicata sul n. 1 di "La Previdenza Forense" di gennaio-aprile 2018.

Da questa indagine, basata sul rapporto Iva/Irpef, è emerso che il numero, attendibile, degli avvocati che esercitano di fatto la professione alle dipendenze di altri avvocati, era pari nel 2016 a circa 30.000 lavoratori, anche se probabilmente nella realtà quel numero è superiore (c'è ad esempio la situazione non censibile degli avvocati che lavorano totalmente in nero, senza nemmeno fatturare al datore di lavoro di fatto). Ad ogni modo, su un numero totale di 239.848 iscritti all'albo al 31.12.16, essi rappresentavano a quella data circa il 13%.

Sulla situazione di questi lavoratori sono state eseguite in questi anni numerose inchieste giornalistiche; l'ultima in ordine cronologico è quella realizzata dalla trasmissione "Preso Diretto", andata in onda su Rai Tre il 17/02/18 <https://www.raiplay.it/video/2018/02/Preso-diretto---Lavoratori-alla-spina-02d0fbb5-50f6-4780-b16e-322d9581a500.html>

Come già anticipato, in questi rapporti possono essere individuati tutti gli indici, principali e sussidiari, elaborati dalla giurisprudenza ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sussiste, innanzitutto, il requisito principale del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e gerarchico del titolare dello studio legale. Questo significa, per converso, l'assoluta mancanza di autonomia e indipendenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa, come ad esempio nella redazione degli atti giudiziari, poi sottoscritti dall'avvocato datore di lavoro, e nelle ipotesi di sostituzione processuale in udienza, in cui il lavoratore avvocato ha il dovere di attenersi alle direttive dell'avvocato titolare dello studio in ordine alle strategie difensive da seguire e alla conduzione del processo.

Sussistono nelle fattispecie in esame anche tutti i requisiti sussidiari richiesti ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato: l'assenza di qualsiasi rischio economico, l'osservanza di orari di lavoro determinati, la continuità della prestazione, la localizzazione della prestazione lavorativa, la corresponsione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale e l'essere costui, invece, inserito in strutture organizzative riferibili all'esclusivo interesse e responsabilità dell'avvocato datore di lavoro.

Peraltro sono moltissimi casi in cui i lavoratori avvocati, ma anche i praticanti, risultano adibiti dai titolari degli studi legali anche a mansioni proprie dei segretari: accogliere i clienti, fissare gli appuntamenti, rispondere al telefono, fornire informazioni, predisporre e mettere a disposizione dell'avvocato titolare fascicoli e cartelle dietro sua richiesta, ricevere notificazioni di atti giudiziari e consegnare la corrispondenza, eseguire fotocopie e adempimenti nelle cancellerie e nei vari uffici, scrivere appunti o lettere dietro dettatura o secondo le istruzioni ricevute. E' evidente, in questi casi, perfino l'esecuzione irregolare dell'attività lavorativa di segretariato, mancando ogni forma di contrattualizzazione in tal senso.

La sussistenza di questi indici rivelatori impone il superamento di qualsiasi diversa qualificazione giuridica del rapporto, e un suo inquadramento, senza dubbio alcuno, nel rapporto di lavoro subordinato.

A tal fine si rende necessario modificare le condizioni di esercizio della professione forense, consentendo che per essa sia prevista anche la forma del lavoro subordinato presso altro avvocato, presso associazioni professionali o presso società fra avvocati, superando l'incompatibilità prevista dall'art. 18, c. 1, lett. d) della L. n. 247/12, al fine di tutelare questi lavoratori, la cui situazione rischia addirittura di peggiorare, alla luce della previsione di cui all'art. 4 bis della stessa legge, introdotto dalla L. n. 124/17, che ha previsto per gli studi legali la possibilità di adottare modelli organizzativi che consentano la partecipazione di soci non iscritti all'albo professionale, e conferenti esclusivamente quote di capitale.

In tale direzione va la proposta di legge n. 428 presentata il 28 marzo 2018 alla Camera dei Deputati a firma degli on.li Gribaudo, Orfini, Fassina, Fragomeli, Pezzopane, Pini e Zan (di qui in avanti, per brevità, *progetto di legge Gribaudo*), e sostenuta dalla CGIL e dall'associazione nazionale forense M.G.A che rappresenta.

In particolare, questa proposta di legge ha l'obiettivo di far cessare la situazione di sfruttamento in cui versano i colleghi dipendenti di fatto, e di garantire loro la giusta tutela legislativa, con l'effettivo e pieno riconoscimento anche nei loro confronti dell'art. 36 della Costituzione; ciò si otterrebbe modificando l'art. 19 della L. n. 247/12 e introducendo un'ulteriore deroga al regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 18 della medesima legge.

Il testo normativo in oggetto prevede, infatti, l'abrogazione della l'incompatibilità tra la professione forense ed il lavoro dipendente o parasubordinato, quando venga svolto in via esclusiva presso lo studio di altro avvocato o associazione professionale o società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense.

Si aprirebbero così le porte alla contrattazione collettiva per la definizione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, e in particolare al CCNL per gli studi professionali, la cui applicabilità agli avvocati dipendenti da altro avvocato è appunto subordinata alla eliminazione dell'anzidetta incompatibilità.

L'approvazione di questa proposta di legge innescherebbe anche altri effetti virtuosi, come quello di valorizzare le collaborazioni genuine, disincentivare la concorrenza sleale, la strumentalizzazione della partita iva, la simulazione di rapporti di lavoro subordinato e la razionalizzazione delle modalità organizzative della professione forense, rendendo più chiaro lo stato della categoria e le modalità con cui ogni suo componente esercita la propria attività lavorativa.

L'eliminazione dell'incompatibilità, in ogni caso, imporrà di affrontare questioni assai rilevanti ad essa connesse, come la questione della previdenza e la ripartizione del relativo carico contributivo tra avvocato datore di lavoro e avvocato dipendente e il diritto di esclusiva. Per queste ragioni l'art. 2 della proposta di legge Gribaudo prevede una delega al Governo per la risoluzione di tutte le questioni che l'art. 1 apre. L'esercizio della delega dovrà essere preceduto dal confronto con le parti sociali, con il Consiglio Nazionale Forense, con l'Organismo Congressuale Forense e con la Cassa Forense, ognuno per le proprie competenze, e con le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come maggiormente rappresentative dal CNF.

Le principali critiche al progetto di legge in discussione sono legate essenzialmente a due filoni.

Si è obiettato, da un lato, che l'eliminazione della incompatibilità nel senso previsto dalla AC 428 costituirebbe un *vulnus* all'autonomia e all'indipendenza della figura dell'avvocato. Si tratta di un timore infondato. L'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato resterebbero garantite anche con il riconoscimento della figura dell'avvocato dipendente, in quanto il datore di lavoro è sempre un avvocato, a sua volta protetto dallo statuto forense generale. Ciò in quanto l'autonomia e l'indipendenza vanno intese, per quel che concerne l'esercizio della professione forense, come protezione da ingerenze esterne dei poteri politici, economici e finanziari; e giammai come impedimento interno alla regolamentazione di una figura, quella dell'avvocato dipendente da altro avvocato, che di fatto esiste già e regge le sorti di molti studi medi e grandi.

Dall'altro – ma si tratta di obiezione meno rilevante – l'opposizione di coloro che temono che l'approvazione della proposta di legge AC 428 di fatto *obbligherebbe* gli avvocati che lavorano in studi altrui ad assumere la qualifica di dipendente. Nulla di più erroneo: a qualsiasi interprete del testo normativo risulta chiaro che l'eliminazione della incompatibilità genererebbe soltanto il diritto – e solo per chi lo voglia – di rivolgersi al giudice del lavoro per il riconoscimento della propria posizione. Nessun pericolo, quindi, per chi invece preferisca rimanere in posizione non riconosciuta: giacché è noto che, come recita l'art. 24 della Costituzione, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi: ma nessuno può essere obbligato a farlo.

Siamo a conoscenza che contestualmente al progetto Gribaudo è in esame dinanzi a codesta Commissione, sul medesimo argomento, il progetto di legge a firma dell'On. Valentina D'Orso. Nessuno dei due progetti di legge esclude l'altro. Anzi, a ben vedere essi potrebbero comporre, finalmente e insieme, una disciplina organica e completa dell'esistente.

Il progetto di legge D'Orso, infatti, disegna una figura di avvocato parasubordinato nella scia del cosiddetto Job's act del lavoro autonomo, in un certo senso sovraccaricando di doveri il parasubordinato pur senza costituire, per esso, una completa tutela dagli abusi del *dominus*: ma lasciando chi lo voglia libero professionista almeno sulla carta (ma vincolato da patti di non concorrenza, vincoli di esclusiva, retribuzione fissa mensile ecc.).

Il progetto di legge Gribaudo, invece, tende a fornire possibilità di piena tutela giudiziale a quei colleghi che lavorino in regime di monocommittenza che presenti tutti gli indici tradizionali della dipendenza; ovviamente, come sopra chiarito, si tratta di una disciplina che non obbligherebbe nessuno a scegliere il regime della dipendenza formale, ma che consente a chi lo voglia di adire il giudice del lavoro perchè tale situazione venga riconosciuta in una alle garanzie ad essa ricollegate dal diritto del lavoro.

A parere di MGA sindacato nazionale forense, in uno sforzo supremo di sintesi e di superamento degli steccati ideologici e degli interessi personali o corporativi, sarebbe auspicabile lo studio e l'elaborazione di un articolato normativo che armonizzi i due citati progetti di legge e che costituisca una disciplina a 360 gradi di tutte le situazioni che si vengono a creare quando un collega di fatto operi solo in favore di un altro avvocato: dal vero e proprio rapporto di lavoro dipendente alla parasubordinazione contrattualmente organizzata.

Roma, 12 aprile 2022

M.G.A. – sindacato nazionale forense
Il presidente
Cosimo D. Matteucci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cosimo D. Matteucci', enclosed within a large, loopy oval flourish.